

TRIBUNALE MILANO

26 OTTOBRE 1998

ESTENSORE: DE ROSA

PARTI: VERZOTTO
(Avv. Chiesa)
RCS EDITORI
(Avv. Vitale)

Rettifica • Ricorso per pubblicazione coattiva •
Richiamo all'art. 700 c.p.c.
• Natura procedurale •
Competenza del Tribunale
Esclusione • Competenza del Pretore

Il richiamo, contenuto nell'art. 8, quinto comma, L. 8 febbraio 1948, n. 47 all'art. 700 c.p.c. ha natura eminentemente procedurale cioè strumentale rispetto al rito da seguire e pertanto non comporta l'individuazione di un giudice diverso rispetto a quello, Pretore, indicato come competente. Ne consegue l'incompetenza del Tribunale.

Letto il ricorso — depositato il 5 ottobre 1998 — con il quale Verzotto Graziano ha richiesto l'emissione dell'ordine « ai convenuti di provvedere ai sensi dell'art. 8 L. 8 febbraio 1948 n. 47 alla pubblicazione della rettifica di cui alla racc. A/R 18 agosto 1998 ... »;

letta la memoria difensiva dei resistenti de Bortoli (direttore del « Corriere della sera », Stella (giornalista autore dell'articolo oggetto dell'istanza di rettifica), S.p.A. RCS Editori (editrice del quotidiano, l'articolo essendo apparso sul supplemento « Sette n. 30/1998), nonché le deduzioni fatte ed i documenti in atti;

rilevato che l'azione « cautelare » è esplicitamente proposta ai sensi e sulla base dell'art. 8 (comma 5.) l. stampa, che assegna al Pretore (ex art. 700 c.p.c.) la competenza ad ordinare la pubblicazione della rettifica cui non abbia spontaneamente provveduto il direttore responsabile;

ritenuto in coerenza a quanto già in altre occasioni opinato da questo tribunale (con giurisprudenza a dire il vero non univoca) che l'azione *de qua* non può essere assoggettata alla normativa cautelare comune di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., come si desume dalle seguenti argomentazioni (che si formulano in via sintetica, stante la natura del procedimento):

a) il richiamo (nell'art. 8, comma 5 legge 47/1948, nel testo di cui all'art. 42 legge 416/1981) all'art. 700 c.p.c. è eminentemente procedurale, cioè strumentale all'identificazione del rito da seguire, oltretutto di politica legislativa, onde affermare il carattere d'urgenza della procedura;

b) in realtà l'azione *de qua* non è in alcun modo strumentale ad una domanda di merito, ben potendo esaurirsi la pretesa dell'istante nella richiesta e nell'ottenimento dell'ordine giudiziale di rettifica, il provvedimento o procedimento cautelare di cui al diritto processuale comune (art. 669-bis e ss. c.p.c.) imponendo invece la intrapresa del giudizio di merito, quale giudizio di accertamento del diritto e della lesione del medesimo;

c) né potrebbe sostenersi l'identificazione del « merito » nel giudizio risarcitorio (di diffamazione, di violazione dell'immagine sociale, etc.), in quanto:

* V. nota a p. 638.

c1) i presupposti della rettifica (art. 8, comma 1) non sono quelli del reato diffamatorio o dell'illecito (civile) in pregiudizio dell'identità personale (parlandosi semplicemente di fatti « lesivi della loro dignità o contrari a verità »), di tal che non è comprensibile quale giudizio l'istante dovrebbe intraprendere *ex art.* 2043 c.c.;

c2) la rettifica non ha certamente la funzione di evitare o limitare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito prossimo ad *in itinere*, bensì di dimensionare — *ex post* — gli effetti del (diverso autonomo) illecito ormai consumato, cosicché si è sostanzialmente fuori dagli schemi tipici della tutela innominata cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. (articolo richiamato a fini procedurali: cfr. sopra);

c3) non vi è nesso né anticipatorio né strumentale rispetto alla azione risarcitoria di merito (laddove concepibile: vedi *sub c1*) neppure soggettivamente, unico soggetto gravato dall'obbligo di rettifica essendo il direttore responsabile del periodico, del quotidiano o dell'agenzia (cfr. — esplicitamente — art. 8, comma 1 l. stampa), logicamente unico legittimato passivo altresì della richiesta giudiziale di cui al 5° comma; la legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria, intrapresa in relazione alla notizia (precedente) da rettificare, segue — all'inverso — le regole proprie del giudizio di merito, di diritto speciale (art. 11 l. stampa) e di diritto comune (penale e civile: artt. 2043 e 2049 c.c.), senza onere per il danneggiato di evocare in giudizio il direttore responsabile (art. 57 c. pen.) che addirittura potrebbe essere persona diversa da quella obbligata alla rettifica (direttore subentrante);

ritenuto conclusivamente che l'eccezionale intervento del giudice (Pretore) nel procedimento coercitivo della rettifica si sottrae alla disciplina processuale cautelare comune (in omaggio alla riserva di cui all'art. 669-*quaterdecies* c.p.c.), non avendo del resto detto procedimento neppure natura *stricto sensu* cautelare;

letto l'art. 669-*septies* c.p.c.;

P.Q.M. — Dichiara l'incompetenza del tribunale di Milano sul ricorso di cui in premessa, per essere funzionalmente competente il Pretore. Spese compensate (stante il rilievo officioso dell'incompetenza).